

*Provvedimenti d'urgenza: nozione di pregiudizio
imminente e irreparabile*

Tribunale Oristano, ord. 3 aprile 2015 (Giud. Angioi)

Provvedimenti d'urgenza – pregiudizio imminente e irreparabile – nozione

La nozione di irreparabilità del pregiudizio, se per un verso non può intendersi in senso tanto ristretto da rendere impossibile il ricorso alla tutela cautelare, essendo sempre concepibile, in astratto, una qualche forma di riparazione posteriore alla lesione, per altro verso nemmeno può estendersi in modo tale da ammettere la concessione dei provvedimenti cautelari in ogni caso, senza distinzione. Il pregiudizio temuto, dunque, può dirsi irreparabile, come tale in grado di giustificare la cautela, in presenza, se non di una vera e propria impossibilità di reintegrazione, a posteriori, nella posizione soggettiva violata, almeno di un'estrema difficoltà di accertamento del danno nel suo preciso ammontare. Di conseguenza, un minacciato pregiudizio di carattere patrimoniale non è da considerare irreparabile ogni qual volta sia pur possibile ottenere, nel futuro giudizio di merito, un risarcimento per equivalente, laddove è concedibile la tutela d'urgenza nei soli casi in cui il danno economico si accompagni inscindibilmente alla lesione di un interesse non patrimoniale ovvero, comunque, il danno si presenti di non pronta liquidazione, per la complessità delle indagini richieste per la conversione in termini monetari.

(Massima a cura di Antonio Angioi - Riproduzione riservata)

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 29 gennaio 2015, F. G. A. e S. B., premesso che il primo era unico erede di L. T., deceduta il 27 dicembre 2014, e che il secondo aveva da lei preso in locazione un immobile ad uso abitativo, ubicato in O., via M. n. 2, con utenza idrica intestata alla defunta e rifornita da A. s.p.a., gestore del servizio idrico, hanno chiesto ordinarsi a quest'ultima, in via d'urgenza, il riallaccio alla rete dell'utenza idrica slacciata e, pertanto, il ripristino della cessata erogazione d'acqua.

I ricorrenti hanno esposto che la società resistente, per un biennio, a decorrere dalla seconda metà dell'anno 2012 fino al 2014, aveva emesso una serie di fatture in relazione a consumi anomali, di oltre 5.000 metri cubi, per un importo complessivo di Euro 14.239,99, inspiegabili per un appartamento abitato da tre persone; che il conduttore, S. B., aveva presentato alla società resistente lo speciale reclamo previsto dal regolamento del servizio idrico integrato e dalla carta dei servizi, nonché la domanda di conciliazione prevista dall'accordo concluso tra la stessa società e le associazioni dei consumatori, istanze ignorate; che la società resistente, dato preavviso dello slaccio il 13 gennaio 2015, lo aveva eseguito il giorno successivo; che i ricorrenti avevano richiesto il ripristino, provvedendo, nel contempo, al pagamento della somma di

Euro 650,00, da loro determinata in base ai consumi medi di un nucleo familiare di tre persone; che il locatore, F. G. A., aveva provveduto ad un ulteriore pagamento, di Euro 800,00; che la società resistente, peraltro, aveva rifiutato la voltura dell'utenza a causa dell'asserita morosità.

I ricorrenti hanno negato l'esistenza di alcuna perdita idrica e sostenuto, altresì, che i volumi conteggiati erano imputabili a un malfunzionamento del contatore, asportato e non più verificabile, oppure a un errore nelle letture, per l'aggiunta di una cifra ai numeri letti dagli incaricati.

Si è costituita in giudizio A. s.p.a., eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente S. B., in quanto non intestatario dell'utenza idrica, e contestando, nel merito, i presupposti della tutela d'urgenza, in particolare per il difetto di alcun pericolo derivante dallo slaccio rispetto al ricorrente F. G. A., in quanto residente a R..

La società resistente ha replicato, inoltre, che i volumi conteggiati erano imputabili a una perdita idrica interna all'abitazione, essendo il contatore funzionante; che l'asportazione di quest'ultimo era avvenuta in conseguenza dello slaccio; che il numero delle persone presenti nell'abitazione era privo di riscontro; che era stato dato più volte e per tempo il preavviso di slaccio; che la somma versata era irrisoria rispetto all'importo richiesto.

Il Giudice, con decreto in data 30 gennaio 2015 pronunciato *inaudita altera parte*, ha ordinato il riallaccio alla rete idrica dell'utenza in questione, in ragione del fatto che i ricorrenti, nel contestare l'ammontare del debito, avevano provveduto al pagamento della somma riconosciuta come dovuta, in linea con i consumi medi, e sul presupposto dell'attualità e irreparabilità del pregiudizio per il conduttore dell'abitazione rifornita e per la sua famiglia.

Pregiudizialmente, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva del ricorrente S. B..

Secondo l'insegnamento di dottrina e giurisprudenza, i provvedimenti urgenti, in modo analogo agli altri mezzi di tutela cautelare, nel cui genere sono compresi, si contraddistinguono per i requisiti della strumentalità e della provvisorietà, come è reso palese dalla formulazione dell'art. 700 c.p.c., nella parte in cui richiede che i provvedimenti così concessi siano "*idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*".

Nonostante l'attenuazione di questi requisiti con riguardo ai provvedimenti anticipatori, è fuor di dubbio che la legge pur sempre presuppone, quale necessaria condizione, l'esistenza di un rapporto immediato e diretto tra il contenuto dell'invocato provvedimento urgente e gli effetti della futura sentenza di merito, con la conseguente implicazione, generalmente accettata, che in via d'urgenza non è ammessa la possibilità di conseguire effetti diversi e più ampi rispetto a quelli astrattamente riconosciuti dall'ordinamento giuridico e concretamente conseguibili in via ordinaria.

Ne deriva, ulteriormente, che la sommarietà della cognizione, con ridotta istruzione e accertamento limitato alla probabile esistenza del diritto a cautela del quale una parte agisce nei confronti dell'altra, non dispensa affatto il giudice dall'obbligo di verificare, anche nel procedimento cautelare, la sussistenza delle condizioni dell'azione, quali sono considerate la legittimazione e l'interesse ad agire e resistere in giudizio, il cui difetto preclude la concessione dei provvedimenti d'urgenza.

Svolta questa premessa d'ordine generale, nella fattispecie, ancorché il ricorrente S. B. abbia documentalmente dimostrato la sua qualità di conduttore dell'abitazione cui accede l'utenza idrica slacciata, è pacifico che egli non sia titolare del rapporto di somministrazione unilateralmente sospeso dalla società resistente, a suo tempo sorto tra questa società e la defunta L. T., e proseguito, indi, in capo all'altro ricorrente, F. G. A., a lei succeduto per causa di morte, senza che mai sia intervenuta la voltura dell'utenza in favore di S. B..

Sostengono i ricorrenti che questa conclusione mal si concilierebbe, in termini di principio, con la riconosciuta legittimazione del condomino ad agire a tutela dell'utenza condominiale, a lui non intestata.

L'esempio non si attaglia alla fattispecie.

Contrariamente a quanto accade in caso di condominio, cui si imputano gli effetti della gestione dell'edificio condominiale, senza esclusione della titolarità, in capo al singolo condomino, in quanto comproprietario, del potere di agire per la conservazione delle parti comuni e per la prestazione dei servizi di interesse comune, rispetto al rapporto contrattuale tra somministrante e somministrato resta inevitabilmente estraneo il terzo, in ipotesi conduttore dell'immobile da rifornire, il quale non è abilitato ad esercitare, in nome proprio, i diritti e le azioni che spettano al proprio locatore, in difetto di inerzia da parte sua, presupposto per un'eventuale surrogazione, peraltro nella fattispecie neanche invocata.

Né vale a munire il conduttore di legittimazione attiva la qualità di detentore qualificato, fondata su un rapporto obbligatorio contratto con il locatore, poiché là dove la legge ha voluto riconoscergli la titolarità di un'azione reale, esperibile nei confronti di chiunque, lo ha detto espressamente, come è nell'art. 1168, c. 2 c.c. in tema di azione di reintegrazione, ammessa contro l'autore dello spoglio a difesa del godimento della cosa detenuta.

Nemmeno l'ulteriore difesa è convincente, in riferimento alla voltura che si assume negata per morosità, in quanto, tenuto conto che la locazione ha avuto inizio nell'anno 2009 (v. doc. n. 13, in fasc. ricorrenti) e il periodo dei consumi idrici in contestazione decorre dall'anno 2012 al 2014 (v. doc. nn. 1-5, in fasc. ricorrenti), e visto, altresì, che il regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'Autorità d'ambito, autorizza il gestore a rifiutare il subentro a fronte di una morosità non sanata dall'utente (art. B.13), non risulta che nel primo triennio il conduttore abbia richiesto al gestore di subentrare nel rapporto di utenza.

La domanda proposta dal ricorrente F. G. A., invece, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Secondo l'interpretazione più ragionevole e sistematicamente conforme ai principi generali della tutela giurisdizionale dei diritti, la nozione di irreparabilità del pregiudizio, se per un verso non può intendersi in senso tanto ristretto da rendere impossibile il ricorso alla tutela cautelare, essendo sempre concepibile, in astratto, una qualche forma di riparazione posteriore alla lesione, per altro verso nemmeno può estendersi in modo tale da ammettere la concessione dei provvedimenti cautelari in ogni caso, senza distinzione.

Il pregiudizio temuto, dunque, può dirsi irreparabile, come tale in grado di giustificare la cautela, in presenza, se non di una vera e propria impossibilità di reintegrazione, *a posteriori*, nella posizione soggettiva

violata, almeno di un'estrema difficoltà di accertamento del danno nel suo preciso ammontare. Di conseguenza, un minacciato pregiudizio di carattere patrimoniale non è da considerare irreparabile ogni qual volta sia pur possibile ottenere, nel futuro giudizio di merito, un risarcimento per equivalente, laddove è concedibile la tutela d'urgenza nei soli casi in cui il danno economico si accompagni inscindibilmente alla lesione di un interesse non patrimoniale - ad esempio, nei rapporti di lavoro - ovvero, comunque, il danno si presenti di non pronta liquidazione, per la complessità delle indagini richieste per la conversione in termini monetari - ad esempio, nei rapporti commerciali - (in senso analogo, cfr. Trib. Napoli, ord. 7 novembre 2013 e 26 aprile 2000).

Ciò premesso, avuto riguardo alla richiesta del ricorrente F. G. A., non è ravvisabile un pregiudizio irreparabile nel perdurare dello slaccio, per il tempo occorrente a far valere il suo diritto nel giudizio di merito.

Poiché è incontestato che il proprietario ha altrove la propria dimora abituale, da un lato, non risentirebbe affatto le conseguenze dannose che possono prodursi nella sfera giuridica personale del conduttore, il quale ha eletto l'abitazione in questione a residenza sua e della sua famiglia e, allo stato, teme di trovarsi privo di rifornimento idrico; dall'altro lato, il proprietario sarebbe esposto, quanto ai suoi interessi patrimoniali, al solo rischio di essere chiamato a rispondere dell'inadempimento del contratto di locazione, che lo obbliga a mantenere l'immobile locato in stato tale da servire all'uso convenuto.

L'argomento formulato a sua difesa, dunque, anche a volerlo accettare nella premessa, cioè che egli sia tenuto a garantire l'approvvigionamento d'acqua, per essere l'immobile destinato ad uso abitativo, è fallace nella conclusione, in quanto un simile vizio della cosa locata esporrebbe il locatore alla richiesta di risoluzione e alla responsabilità risarcitoria nei confronti del conduttore, le quali costituiscono sì conseguenze imminenti dello slaccio, ma nient'affatto irreparabili, nel senso dianzi precisato, nei rapporti con il gestore idrico.

Non sussiste, in definitiva, la necessaria condizione di pericolo ai fini della concessione della richiesta tutela d'urgenza, restando assorbite tutte le ulteriori questioni dibattute tra le parti, in riferimento alla fondatezza dei motivi di contestazione dell'ammontare della somma pretesa, a titolo di corrispettivo della fornitura idrica, e alla conseguente morosità dell'utente.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della complessiva attività prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- 1) revoca il decreto in data 30 gennaio 2015 pronunciato prima della convocazione della società resistente;
- 2) dichiara inammissibile la domanda proposta dal ricorrente S. B.;
- 3) rigetta la domanda proposta dal ricorrente F. G. A.;
- 4) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della società resistente, delle spese del procedimento, che liquida complessivamente in Euro 2.183,85, di cui Euro 1.899,00 per compensi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge.

Oristano, 3 aprile 2015.

Il Giudice

(dott. Antonio Angioi)